

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A LOTTI SEPARATI DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI
DELL'ERT FVG**

**ALLEGATO 4c
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE – III LOTTO**

**COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI
ED ALTRI ORGANI AZIENDALI**

DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2017
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2020

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO
ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31 ottobre

PRIMA QUIETANZA
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2018

Attività svolta dalla Società assicurata	Promozione ed organizzazione di spettacoli teatrali – Servizi teatrali
Massimale	Massimale aggregato per periodo di assicurazione per tutte le perdite patrimoniali di tutti gli assicurati: € 2.000.000,00
	<p>I seguenti sotto limiti sono parte del massimale e non in aggiunta al massimale aggregato sopra indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sotto limite aggregato per spese per il ripristino della reputazione: 15% del massimale con il massimo di € 250.000,00 b. Sotto limite aggregato per costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione: € 20.000,00 c. Sotto limite aggregato per Costi di difesa per Inquinamento: 20% del Massimale di polizza e con un massimo di € 500.000,00
Estensione territoriale	Mondo intero escluso USA e Canada
Franchigia	Nessuna
Retroattività	Illimitata
Assicuratore	_____
Indirizzi a cui comunicare le richieste di risarcimento e le circostanze	Sede _____ PEC _____

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

- A: Responsabilità civile personale** L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), *escluso il caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto.*
- B: Rimborso alla Società** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) *ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l'Assicurato.*
- C: Costi di indagine** L'Assicuratore pagherà i Costi di indagine sostenuti dall'Assicurato in seguito a un'Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
- D: Spese per il ripristino della reputazione** L'Assicuratore pagherà inoltre le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.
- E: Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi** L'Assicuratore pagherà le Perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
- La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell'Assicurato, nei confronti dei terzi.*
- F: Rappresentanza in società partecipate** L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi Rappresentante in società partecipate, le Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso dal Rappresentante in Società Partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della Società partecipata.

Articolo 2 – Definizioni

1. Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale

Persona fisica che è stata, è o sarà amministratore, sindaco, dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).

2. Assicurato

Qualsiasi:

(a) **Amministratore, Sindaco, Dirigente, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza;**

(b) **dipendente**, ma esclusivamente nel caso in cui:

(i) sia co-imputato con un **Amministratore, Sindaco, Dirigente o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza;** o,

(ii) la **Richiesta di risarcimento** riguarda un **Atto illecito** commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; o,

(iii) sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto;

(iv) sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

(v) sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;

(vi) sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;

(c) coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) relativamente alla lettera E dell'oggetto dell'assicurazione (art. 1);

(d) **Rappresentante in società partecipate;**

(e) qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

(f) qualunque **amministratore di fatto**, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle **Società**, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori

di diritto. Per **amministratore di fatto** si intende anche qualunque “shadow director”, come definito in base alla sezione 741 del Companies Act britannico del 1985 o altre leggi analoghe in altri paesi.

L'espressione **Assicurato** non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società.

3. Assicuratore

4. Atto illecito

Qualsiasi:

- (a) reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, **Errore nella gestione dei rapporti di lavoro** commessi da un **Assicurato** nell'esercizio delle proprie funzioni;
- (b) qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un **Assicurato** esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.

In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave.

5. Contraente

Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia

6. Costi di difesa

Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'**Assicuratore** per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di un **Assicurato**.

I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale indicato al punto 4 del Frontespizio.

7. Costi di indagine

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'**Assicuratore** per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine.

8. Dipendente

Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano.

La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.

9. Errori nella

Qualsiasi:

**gestione dei
rapporti di lavoro**

- (a) licenziamento senza giusta causa;
- (b) ingiusta mancata assunzione o promozione;
- (c) non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
- (d) violazione delle norme in tema di discriminazione;
- (e) molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro;
- (f) diffamazione;
- (g) sofferenza psicologica inflitta;

commessi o che si ritiene siano stati commessi colposamente da un **Assicurato** nei confronti di un **Dipendente** della **Società**.

10. Indagine

Qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'**Assicurato** in qualità di **Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale** della **Società**, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.

**11. Modifiche
rilevanti**

Uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) la fusione del **Contraente** od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- (b) l'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del **Contraente** così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
- (c) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del **Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale**.

**12. Organo
aziendale**

Qualunque **Assicurato**

**13. Periodo di
osservazione**

Il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce "Estensioni", durante il quale l'**Assicurato** può comunicare all'**Assicuratore** per iscritto (ai termini dell'art. 1) una **Richiesta di risarcimento** ricevuta per la prima volta durante il **Periodo di osservazione** ma avente ad oggetto esclusivamente un **Atto illecito** commesso antecedentemente alla scadenza del **Periodo di assicurazione**.

**14. Perdita
patrimoniale**

Qualsiasi somma per la quale gli **Assicurati** siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più **Richieste di Risarcimento** in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'**Assicuratore** (ed i costi di difesa inerenti). Per contro **Perdita patrimoniale** non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo

non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.

15. Rappresentante in società partecipate

Qualsiasi **Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale** della **Società** che agisce in qualità di **Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale** (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una **Società partecipata** in seguito ad una nomina da parte della **Società**.

16. Richiesta di risarcimento

Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla Società o da un Assicurato, volta ad ottenere il risarcimento di una **Perdita patrimoniale** conseguente ad un **Atto illecito** commesso da un **Assicurato**; e

- (a) qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un **Atto illecito** commesso da un **Assicurato**; e
- (b) esclusivamente con riferimento all'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione, lettera C: qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'**Assicurato** ad un'**Indagine**.

17. Società

Il **Contraente** e le **Società controllate**

18. Società controllata

Qualsiasi società in cui il **Contraente** esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, **a condizione che la stessa:**

- (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;**
- (b) non sia quotata in alcuna borsa valori;**
- (c) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni;**
- (d) non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale;**
- (e) Non abbia patrimonio netto negativo.**

Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

19. Società partecipata

Qualsiasi entità:

- (a) no profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];
- (b) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la **Società** detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;
- (c) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la **Società** detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla

presente polizza;

a condizione che la stessa:

- (i) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,**
- (ii) non sia quotata in alcuna borsa valori; e,**
- (iii) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; e,**
- (iv) non sia una Società controllata.**

Una società cesserà di essere considerata **Società partecipata** ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.

20. Sostanza inquinante

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.

21. Spese per il ripristino della reputazione

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'**Assicurato**, con il consenso scritto dell'**Assicuratore**, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.

Articolo 3 - Condizioni generali di assicurazione

1. Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti già denunciati ad un altro Assicuratore.

2. Rinnovo dell'assicurazione

Sarà facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il presente contratto non avrà proroga tacita. Tuttavia, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto, il rinnovo dello stesso per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni economico-normative. La Società dovrà dare comunicazione scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi. Fermo il resto.

L'Assicuratore avrà comunque la facoltà di richiedere le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura in oggetto, da inviare entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza della polizza o comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell'Assicuratore. Ove l'Assicurato non invii la documentazione richiesta nel predetto termine, la polizza sarà da intendersi disdettata alla prima scadenza di rata.

3. Estensione territoriale

La copertura assicurativa opera per le **Richieste di risarcimento** presentate e per gli **Atti illeciti** verificatesi entro l'estensione territoriale indicata sul Frontespizio.

4. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o di un rischio equivalente o aventi una copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di Richiesta di risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, *la garanzia prestata dalla presente polizza sarà operante solo per la parte eccedente le Perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra polizza della*

responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.

Salvo diversa disposizione di legge, ***nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra polizza emessa dall'Assicuratore, il massimale totale aggregato a carico dell'Assicuratore, ai sensi della presente polizza, sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.***

5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24:00 del 31.10.2017 ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C.

In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il premio o i premi successivi, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi devono essere pagati direttamente all'Assicuratore o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della polizza.

6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

7. Modifiche di polizza

La presente polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente polizza.

8. Modifiche del rischio

Il **Contraente** e/o l'Assicurato comunicheranno immediatamente per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il

diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'**Assicuratore** rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il **periodo di assicurazione**, ha luogo una delle **Modifiche rilevanti**, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli **atti illeciti** commessi prima della data effettiva della **Modifica rilevante**.

9. Legge applicabile e foro competente

La presente polizza è regolamentata dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano.

10. Offerta pubblica di titoli

Qualora durante il **Periodo di assicurazione** il **Contraente** o qualsiasi **Società controllata** dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

(i) il **Contraente** dovrà fornire all'**Assicuratore** copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e

(ii) l'**Assicuratore**, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente polizza al fine di ricompensare le Perdite patrimoniali causate da **Atti illeciti** commessi dagli **Assicurati** relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la **Contraente** avrà pagato il premio addizionale richiesto dall'**Assicuratore**; effettuato il pagamento del premio, la Società Controllata continuerà ad essere considerata Società Controllata ai fini della presente Polizza.

11. Ordine dei pagamenti

In caso di **Perdita patrimoniale**, derivante da una **Richiesta di risarcimento** per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente polizza, l'**Assicuratore** dovrà prima di tutto pagare le Perdite patrimoniali rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell'articolo 1. della presente polizza.

Il fallimento o l'insolvenza della **Società** o di qualsiasi Assicurato non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle **Perdite patrimoniali** rientranti nella presente polizza, tranne che ciò derivi

da norme imperative di legge.

12. Forma delle comunicazioni

Il **Contraente** è autorizzato ad agire per conto delle **Società** controllate e degli **Assicurati** con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla polizza.

13. Cessione

La presente polizza ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

14. Controllate estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge 136/2010, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7209295270.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o effettuati tramite Poste Italiane spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o gli eventuali subappaltatori hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società s'impegna, se del caso, a che gli eventuali subappaltatori del presente appalto comunichino all'Ente i dati del relativo conto corrente dedicato e dei soggetti abilitati ad operarvi.

Articolo 4 - Condizioni Particolari

4.1 - Estensioni

1. Costituzione o acquisizione di nuove società controllate

La definizione di **Società controllata** è estesa a qualsiasi società costituita dal **Contraente** o della quale il **Contraente** acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della polizza, **a condizione che la stessa:**

- (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero**
- (b) non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero**
- (c) non abbia patrimonio netto negativo; ovvero**
- (d) non sia in liquidazione; ovvero**
- (e) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.**

Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

La presente estensione non è applicabile a qualsiasi Società controllata ubicata in paesi soggetti alle direttive OFAC.

2. Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** l'Assicuratore o il **Contraente** dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il **Contraente** avrà diritto ad un periodo di **Periodo di osservazione a condizione che:**

- a) non si sia verificata una Modifica rilevante; o,***
- b) la Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analogia copertura assicurativa.***

Per fruire del **Periodo di osservazione**, il **Contraente** deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza.

3. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione la polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi **Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale** che, antecedentemente alla scadenza del **Periodo di assicurazione**, cessa di prestare la propria attività a favore della **Società** per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 10 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le **Richieste di risarcimento** relative all'attività prestata.

4. Retroattività

Illimitata.

5. Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'**Assicuratore** pagherà al terzo danneggiato per conto dell'**Assicurato** le **Perdite patrimoniali** derivanti o conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** cagionata da un **Errore nella gestione dei rapporti di lavoro** dell'**Assicurato** e presentata, a termini dell'art. 1, per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile).

Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:

- a. la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società;***
- b. l'estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.***

6. Costi di difesa di emergenza

Per **Costi di difesa di emergenza** si intendono i **Costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una Richiesta di Risarcimento** allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta in particolare convenuto che:

- (a) i Costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare di € 30.000,00;
- (b) i Costi di difesa di emergenza sono parte dei Costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.

**7. Costi sostenuti in
relazione a
procedimenti di
estradizione**

Con un sotto limite complessivo di € 20.000,00 la presente estensione copre:

(i) Costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione

(a) L'*assicuratore* si obbliga a tenere indenne ciascun **Assicurato** di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi **Assicurato**) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*, da parte o per conto dell'*Assicurato* che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'*Assicurato* a seguito di uno dei seguenti eventi:

- ricevimento, da parte dell'*Assicurato* di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,
- l'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale **Assicurato**.

(b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.

(ii) Costi per Procedimenti di Estradizione: *Previo consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà alla **Contraente** la copertura dei Costi per Procedimenti di Estradizione.*

Per **Costi per Procedimenti di Estradizione** si intendono:

Costi, spese e onorari di qualsiasi:

- (A) consulente fiscale qualificato
- (B) consulenti di pubbliche relazioni

delle cui prestazioni professionali l'*Assicurato* si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

7. Responsabilità per illegittima costituzione societaria

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne ciascun **Fondatore di società** per le **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta nei confronti del **Fondatore di società** durante il **Periodo di assicurazione** e comunicata per iscritto all'**Assicuratore** in conformità alle condizioni della presente polizza per qualsiasi **Atto illecito** commesso da tale **Fondatore di società** nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della **Contraente**, di una **Società controllata** o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una **Società controllata** se tale **Atto illecito** non fosse stato commesso.

Per **Fondatore di società** si intende qualsiasi persona fisica diversa da:

- (i) un consulente esterno; o
- (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società

che (a) abbia agito o agisca per conto della **Società** al fine di costituire la **Contraente**, una **Società controllata** oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della **Società**, doveva o deve diventare una **Società controllata**, e (b) sia stato o sia un **Assicurato** nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della **Contraente** o di una **Società controllata**, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un **Assicurato** se la costituzione della società non fosse stata illegittima.

4.2 - Richieste di risarcimento

1. Comunicazione delle Richieste di risarcimento

La copertura prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per le **Richieste di risarcimento**:

- (a) avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il **Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione** (qualora applicabile);
- (b) comunicate per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore all'indirizzo indicato al punto 12 del frontespizio di polizza non appena possibile e comunque:
 - (i) durante il **Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione**;
 - (ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del **Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione** a condizione che la comunicazione all'Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'Assicurato l'ha ricevuta.

L'Assicurato può comunicare all'Assicuratore le **Richieste di risarcimento**:

- 1. mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato in polizza; oppure
- 2. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in polizza.

In entrambi i casi la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'Assicuratore.

2. Circostanze alle quali potrebbero conseguire Richieste di risarcimento

Nel caso in cui, durante il **Periodo di assicurazione**, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della **Perdita patrimoniale** potenziale.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali **Richieste di risarcimento** comunicate ai termini dell'art. 1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

3. Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in qualsiasi modo riconducibile:

(a) al medesimo **Atto illecito** o a più **Atti illeciti** collegati o continuati; o,

(b) ad **Atti illeciti** che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti saranno considerati un'unica **Richiesta di risarcimento** ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli **Assicurati**, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Oppure, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore ai termini dell'art. 1 una **Richiesta di risarcimento**:

(i) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una **Richiesta di risarcimento** precedentemente comunicata; o,

(ii) in qualsiasi modo riconducibile ad un **Atto illecito** identico o correlato ad un altro **Atto illecito** dal quale è derivata una **Richiesta di risarcimento** precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima **Richiesta di risarcimento**.

4.3 - Difesa e transazioni

1. Gestione della Difesa

L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** rientrante nell'oggetto della presente polizza. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma:

(a) anticiperà i Costi di difesa secondo le modalità previste dall'art. 4.3.2;

(b) avrà il diritto – previa comunicazione scritta - di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una **Richiesta di risarcimento**.

In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore

(i) tutta l'assistenza necessaria; e,

(ii) attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una **Richiesta di risarcimento**.

2. Anticipo dei costi di difesa e dei Costi di ripristino della reputazione

L'Assicuratore anticiperà i **Costi di difesa**, **Costi di ripristino della reputazione** ed i **Costi di indagine** preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** rientrante nell'oggetto della presente polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.

In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel

caso in cui:

- (a) lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa; o
- (b) l'anticipo richiesto dovesse superare:
 - (i) per quanto riguarda i Costi di Difesa, quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
 - (ii) per quanto riguarda le Spese per il ripristino della reputazione ed i Costi di Indagine, i sotto limiti indicati al punto Massimale, lettere a) e b) del Frontespizio di polizza.

In caso di disaccordo tra **Assicurato** ed **Assicuratore** in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente polizza.

In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'**Assicuratore** nel caso in cui l'**Assicurato** non ne avesse avuto diritto.

3. Transazione

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'**Assicurato** non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**.

L'**Assicuratore** non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'**Assicurato** e la **Società** nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.

L'**Assicuratore** ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'**Assicurato** può transare una **Richiesta di risarcimento**.

4. Surroga e Recupero

L'**Assicuratore** che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Nel caso in cui l'**Assicuratore** dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, le stessi saranno versate all'**Assicurato** previa deduzione dei costi sostenuti.

L'**Assicuratore** avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un **Assicurato** nel caso in cui lo stesso:

- (a) abbia ottenuto quanto indicato alla lettera (a) dell'articolo 5.1;

o,

(b) abbia commesso quanto indicato alla lettera (b) dell'articolo 5.1.

4.4 - Massimale e Ripartizione

1. Massimale

Il **Massimale** indicato nel Frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che l'Assicuratore pagherà per tutte garanzie prestate all'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione ed il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

I sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di polizza sono ricompresi e non in aggiunta al Massimale.

2. Ripartizione

Escluso quanto previsto dall'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, garanzia C (Rimborso all'azienda), l'Assicuratore **non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società**. Conseguentemente, nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della presente polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la **Società**, gli **Assicurati** e l'Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle **Perdite patrimoniali** e dei **Costi di difesa** inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

Articolo 5 - Esclusioni

Ai sensi della presente Polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato *in qualsiasi modo riconducibile*:

1. Condotta

- (a) al conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
- (b) ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.

L'esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto indicato alle lettere (a) e (b) siano confermate mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato.

**2. Fatti noti,
Circostanze e
precedenti
Richieste di
risarcimento**

- (a) a qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;
- (b) a qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.

Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.

**3. Danno a
persone e/o cose**

- (a) a infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli Errori nella gestione dei rapporti di lavoro);
- (b) a danni a, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili, ivi incluso l'ambiente (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimito pari al 20% del Massimale di polizza e con un massimo di €500.000,00)

**4. Responsabilità
amministrativo-
contabile**

Alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica.

5. Paesi OFAC

A cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; oppure,
- al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

**6. R.C.
Professionale**

o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissioni relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.

Si precisa che la presente polizza non copre in alcun modo danni, diretti o indiretti, che sono assicurabili da altre polizze come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, RCT/O, RC inquinamento e infortuni.

<p>Si precisa che nessun Atto illecito, stato soggettivo o scopo di un Assicurato potrà essere attribuito ad un altro Assicurato al fine di determinare l'applicazione delle esclusioni di cui agli articoli 5.1 e 5.2 della presente polizza</p>
--

MODALITÀ E CONDIZIONI DI OFFERTA

Ad integrazione e completamento di quanto richiesto e precisato nella lettera di invito, l'offerta, per le richieste coperture e con le garanzie e condizioni particolari tutte più sopra indicate dovrà essere così formulata, seguendo il modello di cui all'Allegato L, in lettere ed in cifre:

- premio lordo complessivo per il periodo dalle ore 24.00 del 31.10.2017 alle ore 24.00 del 31.10.2020: € _____;
- premio annuo lordo: € _____.

Codesta Compagnia vorrà altresì indicare nel modello di offerta di cui all'Allegato 3 quanto segue:

- a. la quota di ritenzione della Compagnia, se inferiore al 100%.

N.B.: l'Amministrazione si riserva di dar corso o meno alla copertura in relazione ai premi offerti. In caso positivo la gara sarà aggiudicata alla Compagnia che avrà totalizzato complessivamente il punteggio più alto quale somma di quelli attribuiti all'Offerta Tecnica e a quella Economica ai sensi della Lettera d'Invito.